



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 10/06/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 16.02.2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30.04.2019, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede la restituzione, sulla base del criterio pro rata temporis, delle commissioni e provvigioni non maturate per la somma complessiva di € 1.628,44, nonché interessi legali, rivalutazione e spese di assistenza difensiva quantificate in € 500,00.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo:

- l'avvenuto rimborso delle commissioni di cui alla lettera b) del contratto (relative alla gestione del finanziamento), calcolate secondo il criterio pro rata temporis;
- la natura up front delle commissioni di cui alla lettera a) del contratto (relative al perfezionamento del credito) e delle provvigioni all'intermediario del credito (lettera c del contratto);
- quanto alla c.d. Sentenza Lexitor, la sussistenza di criticità in ordine alle interpretazioni offerte all'art 16, comma 1 della Direttiva 2008/48/CE, nonché al riconoscimento della c.d. efficacia orizzontale della norma; nell'eventualità del riconoscimento della diretta applicazione della sentenza, ritiene iniqua e contraria alla certezza del diritto la retrocessione di tutti i costi contrattualmente previsti senza distinzioni; che la sentenza Lexitor concerne, comunque, i soli costi che il finanziatore determina unilateralmente e non anche quelli che il medesimo subisce per effetto di imposizione da parte di terzi (ad esempio le imposte) o di sua contrattazione con terzi (commissioni di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

intermediazione), fatturate da un soggetto terzo e dal finanziatore semplicemente riaddebitate al cliente.

- la non accoglibilità della richiesta di rifusione delle spese di assistenza tecnica.

Pertanto, chiede al Collegio di respingere il ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Inoltre, con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie, questo Collegio rileva quanto segue.

Le commissioni in favore della mandataria per il perfezionamento del contratto e le provvigioni hanno carattere up front, in quanto riferite ad attività prodromiche alla conclusione dello stesso e sono rimborsabili secondo la curva degli interessi.

Al contrario le commissioni per la gestione del finanziamento e le spese di incasso quote hanno carattere recurring e sono state già correttamente rimborsate dall'intermediario secondo il criterio *pro rata temporis*, sicché nulla è ulteriormente dovuto per tali voci di costo.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Sulla base di tali rilievi, il Collegio ritiene rimborsabili le voci di costo come configurate nella seguente tabella, che tiene conto dei rimborsi già intervenuti di cui è evidenza in atti:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	6,60%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	38,22%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissione lett. A (up front)	€ 434,70	€ 257,20	<input type="radio"/>	€ 166,12	<input type="radio"/>	€ 166,12
<input type="radio"/>	commissione lett. B (recurring)	€ 434,70	€ 257,20	<input checked="" type="radio"/>	€ 166,12	<input type="radio"/>	€ 257,32
<input type="radio"/>	provvigioni lett. C (up front)	€ 2.318,40	€ 1.371,72	<input type="radio"/>	€ 886,00	<input checked="" type="radio"/>	€ 886,00
<input type="radio"/>	spese incasso quote (recurring)	€ 207,60	€ 122,83	<input checked="" type="radio"/>	€ 79,34	<input type="radio"/>	€ 122,83
<input type="radio"/>				<input type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>	
<input type="radio"/>				<input type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>	
rimborsi senza imputazione							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 1.052	
interessi legali						si ▼	

Non può trovare accoglimento la richiesta di rimborso delle spese difensive, stante il carattere seriale del ricorso.

Neppure può essere accolta la domanda di rivalutazione monetaria, sulla quale il Collegio richiama il consolidato orientamento del Collegio di Bari (ex multis decisione n. 1261/2018), secondo cui “[n]on meritevole di accoglimento è ... la domanda di rivalutazione monetaria, in conformità con i principi che governano le obbligazioni pecuniarie (art. 1277 c.c.), trattandosi di debito di valuta (cfr., in tal senso, Coll. Roma, Dec. n. 7307 del 31.8.2016, nonché le precedenti decisioni conformi, n. 4144/2012, n. 6218/2015, n. 5562/2015)”.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.052,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS